

## proposta di legge n. 439

a iniziativa del Consigliere Pieroni

*presentata in data 5 settembre 2014*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27  
“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

---

Signori consiglieri,  
in relazione ad un processo di rinnovamento e più larga partecipazione alla vita politica ed amministrativa si ritiene necessario, così come tra l'altro previsto da una normativa nazionale di fatto inapplicata, stabilire il limite dei due mandati consecutivi anche per la carica di Presidente della Giunta regionale.

La necessità di colmare il distacco drammatico che esiste oggi tra il Paese reale e la classe

dirigente, politica ed amministrativa deve trovare risposte concrete ma non populiste.

Dieci anni di ininterrotto governo di una istituzione importante come quella della Regione permette a qualsiasi programma e progetto di poter essere studiato, votato e portato a termine.

Questa proposta di legge vuol favorire una continua evoluzione e competizione tra ideali e progetti tra loro differenti, tipici, tra l'altro, di una compiuta democrazia dell'alternanza comune a tutti i Paesi europei.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 27/2004)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“2. La carica di Presidente della Giunta non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Fino all'entrata in vigore di apposita legge regionale in materia, si applicano inoltre ai consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale le norme su incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa nazionale vigente.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non discendono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.